

La tassazione delle agro energie e la rimodulazione della tariffa. I crediti di imposta in agricoltura ed altre novità

La rimodulazione della tariffa incentivante

Donato Rotundo

Area Ambiente & Energia



Interventi sul sistema incentivantee non solo

Art. 1 del decreto Legge n.145/13 ("Destinazione Italia") convertito nella legge n. 9/2014

- abolizione dei prezzi minimi garantiti;
- rimodulazione volontaria degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili.

Art. 26 del decreto legge n. 91/14 ("Competitività) convertito nella legge n. 116/14:

rimodulazione obbligatoria degli incentivi.

Art. 22 del decreto legge n. 66/14 ("Competitività e giustizia sociale) convertito nella legge 89/14

Tassazione impianti fotovoltaici, a biogas e biomasse agricoli.

DM Effluenti:

Limite all'utilizzo delle colture ai fini dell'utilizzazione agronomica del digestato



Che fanno seguito a



contraccolpi sui prezzi della vendita di energia a partire dal 2012 divenuto poi conclamato nel 2013 con l'attuale squilibrio tra domanda e offerta che imporrà al settore una pesante ristrutturazione nel prossimo biennio.


misure fiscali "solidaristiche" ad ampio spettro sul settore energetico con l'introduzione l'addizionale IRES "Robin Hood Tax"

revisione delle rendite catastali per gli impianti fotovoltaici, da cui le prime stime indicano entro il 2015 un incremento del gettito fiscale dalla IMU-TASI mediamente tra il 30-50%,


tetto del 4% per le quote di ammortamento



Andamento IRR per l'azionista su modifiche regolatorie-Impianto FV 1 MW con 2° Conto Energia



Andamento IRR per l'azionista su modifiche regolatorie-Impianto FV 1 MW con 4° Conto Energia



Il Tasso Interno di rendimento (IRR, Internal Rate of Return): si è dimezzato per gli impianti in Il conto energia, dal 14,5 al 7,4%, e precipitato dal 12,9 al 5,2% per gli impianti ammessi al IV Conto Energia dove l'impatto del taglio dei prezzi minimi garantiti pesa da solo il 5%.



Eppure siamo da un po' nella 2ª fase di sviluppo delle fonti rinnovabili

- Individuazione di nuovi obiettivi da parte dell'Unione Europea al 2030-50
- Generazione distribuita e distretti energetici
- Portare sempre più al centro dell'attenzione l'efficienza energetica
- Produzione termica e teleriscaldamento
- Riflessione sui biocarburanti, sviluppo del biometano
- Piccoli impianti per la produzione elettrica (minieolico e miniidrico)
- Piccoli impianti in cogenerazione (biogas e biomasse)
- Maggiore attenzione ai sottoprodotti
- nuove infrastrutture e soprattutto nuove regole in grado di far decollare definitivamente le rinnovabili
- smart grid energetiche, gestione innovativa delle reti di distribuzione, perché aiuta la generazione più efficiente attraverso un sistema sempre più integrato, dove si avvicina e scambia energia in rete, integrata con impianti di accumulo
- basi normative e regolamentari per favorire la creazione di reti private e sistemi locali di utenza, le SEU



Clima ed energia: obiettivi UE per un'economia competitiva, sicura e a basse emissioni di carbonio entro il 2030

- Un obiettivo vincolante per la riduzione dei gas serra: elemento centrale della politica climatica ed energetica dell'UE per il 2030, l'obiettivo di ridurre le emissioni del 40% al di sotto del livello 1990 verrebbe raggiunto unicamente mediante misure interne. La riduzione annua del massimale delle emissioni dei settori compresi nel sistema ETS dell'UE aumenterebbe passando dall'attuale 1,74% al 2,2% dopo il 2020. Le emissioni dei settori che non rientrano nel sistema ETS dovranno ridursi del 30% al di sotto del livello 2005; questo sforzo sarebbe ripartito equamente tra gli Stati membri.
- Un obiettivo vincolante sulle energie rinnovabili a livello dell'UE: le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo chiave nella transizione verso un sistema energetico sostenibile, sicuro e competitivo. Sospinto da un approccio maggiormente orientato al mercato e con condizioni propizie per le tecnologie emergenti, l'obiettivo vincolante di almeno il 27% di energie rinnovabili a livello dell'UE entro il 2030 si accompagna a notevoli benefici in termini di bilancia commerciale energetica, ricorso a fonti di energia locali, posti di lavoro e crescita. È necessario stabilire un obiettivo in materia di energia a livello dell'UE per stimolare la continuità degli investimenti nel settore.



Un po' di dati.....

34% di incidenza della generazione elettrica da fonti rinnovabili sul mix energetico

Più di 1.200 MW di biogas e biomasse installati nel solo settore agricolo.

Almeno 2.700 MW di impianti fotovoltaici installati in agricoltura (1/3 di potenza inferiore a 200 kW).

Un investimento di circa 6,8 mln ogni MW installato per gli impianti a biogas e biomasse (quasi 8 miliardi complessivi);

Circa 13 miliardi nel settore del fotovoltaico agricolo.

Nel solo settore del biogas gli addetti impiegati stabilmente sono più di 10.000 unità senza contare l'indotto generato nel settore industriale e della meccanica agraria.



Rimodulazione

Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti.....

Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili,

In relazione all'attuale situazione normativa:

- gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, sono soggetti alla rimodulazione obbligatoria (articolo 26 del D.L. 91/14);
- le altre fonti diverse dal fotovoltaico, esclusi gli impianti incentivati dal DM 6 luglio 2012, compresi gli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 30 dello stesso DM 6 luglio 2012, sono soggetti alla rimodulazione volontaria (art. 1 del D.L. n.145/13);
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, ad oggi, non sono soggetti alla rimodulazione degli incentivi, né su base obbligatoria né si ritiene su base volontaria.



Legge n. 9 del 21/02/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 145/13 "Destinazione Italia"

Articolo 1 "Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale".

- Equiparazione dei prezzi minimi garantiti ai prezzi zonali orari, nel caso di impianti che usufruiscono di incentivi (comma 2);
- Rimodulazione degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6).



PMG 2014: modifiche introdotte dalla Delibera AEEG 618/13 e dalla L.9/2014.

- la Delibera dell'Autorità del 19 dicembre 2013 "Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW per i quali è consentito l'accesso al ritiro dedicato" ha ridotto drasticamente i valori dei prezzi minimi garantiti (PMG) per il 2014 per tutte le fonti rinnovabili ed in particolare per gli impianti fotovoltaici (riduzioni superiori al 40%).
- Il **comma 2, art. 1 D.L. 145/13,** convertito in legge, ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell' articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW. "



PMG 2014: modifiche introdotte dalla Delibera AEEG 618/13 e dalla L.9/2014.

In relazione all'attuale quadro normativo, i prezzi minimi garantiti, nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono ad incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari:

- al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW;
- al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall'idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW;
- ai PMG secondi i valori stabiliti dall'Autorità (Del. 618/2013) per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kW.

Agli impianti in ritiro di dedicato che non accedono alle incentivazioni a carico della tariffa elettrica si applicano i PMG



Ricorso Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 19 dicembre 2013, n. 618/2013/R/EFR

- Confagricoltura, insieme ad Assorinnovabili e ad alcuni produttori di energia afferenti alle due associazioni (tra i ricorrenti una nostra azienda agricola che gestisce un impianto fotovoltaico da 70 kW), ha presentato ricorso al TAR della Lombardia per chiedere l'annullamento della Deliberazione dell'Autorità.
- I prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità sono correlati ai soli costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica fissati a 38,9 euro/MWh.
- Contro 70€/MWh dello studio dell'Energy and Strategy Group che tiene conto anche degli extra-costi legati alla gestione amministrativa, fiscale, legale e autorizzativa.



Alcune considerazioni.....

La riduzione dei valori dei PMG operata dell'AEEG e la successiva modifica sui PMG effettuata in sede parlamentare, hanno di fatto <u>eliminato uno strumento di salvaguardia dei produttori di energia rinnovabile che aveva tra le sue finalità quella di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di minori dimensioni e di garantire una remunerazione minima.</u>

Detto ciò, considerando che il TAR non si pronuncerà prima di 10 mesi o 1 anno, i titolari di impianti esclusi dall'ambito di applicazione del comma 2 del D.L. 145/2013, convertito in legge, devono valutare l'opportunità di richiedere il passaggio ai PZO o di rimanere ai PMG e attendere il conguaglio di fine anno rispetto ai PZO (e l'eventuale conguaglio rispetto ai PMG in caso di annullamento delle delibera AEEG 618/13).



art. 1, c. 3-6 D.L. 145/13

"Rimodulazione degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili".

I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con DM Mise Mattm, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (23 aprile 2014), da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:
 - 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo;
- 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente (65,54 €/MWh nel 2013);
 - 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.



Tempistiche e adempimenti

- Dall'ambito di applicazione sono esclusi gli impianti incentivati secondo le modalità dei DM 5/07/2012 e DM 6/07/2012.
- I valori numerici delle percentuali di riduzione sono definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e sentita l'Autorità per l'energia.
- L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto mediante richiesta al GSE secondo modalità che saranno definite dal GSE stesso
 - La rimodulazione (in riduzione) deve tenere conto
 - Della durata del periodo residuo dell'incentivazione
 - ➤ Del tipo di fonte
 - ► Del tipo di incentivo
 - ► Dei costi indotti dell'operazione di rimodulazione
 - La rimodulazione deve includere un premio

Adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali a valle del periodo incentivante l'unico regime accessibile sia quello dello scambio sul posto o del ritiro dedicato (<u>impianti fotovoltaici</u>).

Considerazioni sulla Rimodulazione

- Problema dei mutui in essere;
- Nel caso delle bioenergie, le prime simulazioni effettuate mostrano l'esiguità dei margini di manovra della rimodulazione degli incentivi (riduzioni al più del 4% nel caso di biogas da 1 MW a colture e sottoprodotti) su impianti che hanno considerevoli costi operativi. Per quanto riguarda i biogas, è ragionevole che questi vengano riconvertiti alla produzione di biometano.
- In caso di mancata rimodulazione, al termine del periodo di incentivazione, in assenza di ulteriori incentivi (rifacimento, potenziamento, ricostruzione, ecc.) si ha la chiusura dell'impianto a causa degli elevati costi di produzione.
- L'idea comune, è che gli impianti non chiederanno la rimodulazione.



bozza DM attuativo

- Il decreto, in particolare, definisce le modalità con cui i produttori possono aderire alla rimodulazione degli incentivi e come viene determinata la riduzione.
- Nella sostanza il "nuovo incentivo" viene calcolato moltiplicando il "vecchio incentivo" per un parametro K che tiene conto del periodo residuo degli incentivi (R) e dei costi indotti dall'operazione stessa di rimodulazione che varia in relazione al periodo residuo (p) ed alla fonte rinnovabile prevedendo un valore più elevato, seppur in minima misura nel caso di fonti diverse da eolico, geotermico ed idroelettrico (biomasse e biogas).
- In particolare il K è determinato con la seguente formula:

$$K = \frac{[(p)^R - 1] \cdot (p)^{R+7}}{[(p)^{R+7} - 1] \cdot (p)^R}$$

Impianto a biogas/biomasse, entrato in esercizio nel 2012 (R=13) che oggi percepisce una TO pari a 280 €/MWh, scegliendo la rimodulazione avrà una riduzione del valore dell'incentivo di circa il 25% (K= 0,719) per altri 20 anni, visto il prolungamento di sette anni.



D.L. 24-6-2014 n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

- ART. 23 (Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)
- ART. 24 (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)
- ART. 25 (Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)
- Art. 25-bis (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto)
- ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)
- ART. 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)
- ART. 28 (Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)
- ART. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)
- ART. 30 (Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili)
- Art. 30-bis (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)
- Art. 30-ter (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)
- Art. 30-quater (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)
- Art. 30-quinquies (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
- Art. 30-sexies (Disposizioni in materia di biocarburanti)



D.L. 24-6-2014 n. 91

 il provvedimento, in vigore dal 25 giugno, come dichiarato dal Governo dovrebbe avere la finalità di introdurre un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie imprese per le quali il costo dell'energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell'Unione europea.

•

 Su questo aspetto è bene subito sottolineare che, a fronte di una serie di disposizioni fortemente penalizzanti per il settore fotovoltaico, è ancora incerta la possibilità di raggiungere l'obiettivo di risparmio della spesa energetica per le PMI. La soglia individuata per la bassa tensione, oltre la quale si beneficerà di risparmi (16,5 kW), limita fortemente il campo di applicazione del beneficio (da alcune prime stime sarà interessato alla riduzione delle tariffe il 15% delle imprese italiane).



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Comma 2

- Modifica delle modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti da fonte solare stabilendo che, a decorrere dal secondo semestre 2014, il GSE:
- eroghi le tariffe incentivanti con rate mensili costanti in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di produzione;
- effettui il conguaglio in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell'anno successivo, e
- definisca (entro il 4 settembre 2014) le modalità operative che dovranno essere approvate con apposito decreto Mise.
- Quindi questa prima modifica si applica a tutti gli impianti fotovoltaici indipendentemente dalla potenza.



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Comma 3

- A partire dal 1 gennaio 2015, la tariffa incentivante già riconosciuta per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW sarà rimodulata sulla base di tre opzioni che il soggetto responsabile ha l'onere di individuare dandone espressa comunicazione al GSE, entro il 30 novembre 2014 (in assenza di comunicazione il GSE applicherà l'opzione c) con riduzione "secca".
- estensione del periodo di incentivazione;
- compensazione su periodi diversi
- riduzione secca



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori

- Opzione a):
- estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni e contestuale ricalcolo della relativa tariffa incentivante già riconosciuta, secondo la percentuale di riduzione indicata nella seguente Tabella, riportata nell'Allegato 2 del DL 91.
- Gli enti locali competenti adeguino, in maniera corrispondente, la durata dei permessi alla costruzione e all'esercizio degli impianti fotovoltaici.

Periodo residuo di incentivazione (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori

Opzione b):

fermo il periodo di incentivazione di 20 anni, individuazione di due periodi,

durante il primo dei quali - dal 2015 al 2019 - la tariffa incentivante subirà una riduzione, per poi essere incrementata in egual misura nel secondo periodo.

Le percentuali di rimodulazione della tariffa nei due periodi dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Mise, da emanarsi entro il 1 ottobre 2014 (tale decreto dovrebbe consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi diritto all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno nel periodo 2015 – 2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti).



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori

- Opzione c): <u>fermo il periodo di incentivazione di 20 anni</u>, riduzione della tariffa incentivante secondo le seguenti percentuali, per la durata residua del periodo di incentivazione:
- del 6% per gli impianti da 200 kW a 500 kW;
- del 7% per gli impianti da 500 kW a 900 kW;
- del 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kW.



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) finanziamenti bancari Comma 5

- •incidono su contratti di diritto privato già stipulati, che costringono le imprese a rinegoziare con gli Istituti di credito le condizioni di finanziamento.
- Il produttore di energia da fonte solare che abbia optato per una delle tre opzioni potrà accedere a finanziamenti bancari in qualche misura garantiti da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
- <u>L'importo massimo finanziabile sarà pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato;</u> tali finanziamenti potranno beneficiare cumulativamente o alternativamente di provvista dedicata o di garanzia concessa da CDP. I criteri e le modalità di esposizione di CDP, garantita dallo Stato, dovranno essere definiti da un decreto del Mef (i cui tempi di emanazione non sono previsti dalla norma).
- Il Governo dovrà promuovere accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari degli incentivi dai contratti di finanziamento stipulati. La norma non prevede però, anche in questo caso, un termine entro il quale il Governo dovrà provvedere alla conclusione di tali accordi.

??? Molti interrogativi

 Non sono previsti i tempi di emanazione del decreto del Mef

 Non è previsto un termine entro il quale il Governo dovrà procedere alla conclusione degli accordi con il sistema bancario

 Gli eventuali finanziamenti concessi andrebbero ad aumentare la quota di debito già esistente in capo ai titolari degli impianti fotovoltaici creando problemi di eccessiva tensione finanziaria



ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Cessione di incentivi da fonte rinnovabile attraverso un sistema di aste

- Al momento della conversione in legge del DL 91, sono stati introdotti i commi da 7 a 13 che si riferiscono ai produttori di tutte le tipologie di impianti alimentati da fonte rinnovabile e dunque non soltanto da fonte solare.
- Ai sensi del comma 7 dell'art. 26, i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono cedere, tramite un sistema di aste, una quota di detti incentivi, fino a un massimo dell'80%, a un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, tale acquirente sarà individuato attraverso una procedura competitiva da effettuarsi secondo i criteri e le modalità che saranno definite dall'AEEG con propri provvedimenti entro il 19 novembre 2014.
- Per quanto riguarda le tariffe incentivanti da fonte solare, il comma 12 dell'art. 26, stabilisce che, a partire dalla data di cessione, le misure di rimodulazione previste dal comma 3, non si applicheranno alle quote di tariffe incentivanti oggetto di cessione.



L'AEEG

- in merito alla procedura di scelta dell'acquirente selezionato, come disciplinato dall'art. 26, comma 9, dovrà tenere conto di un serie di aspetti:
- dovrà indicare le modalità di svolgimento di tali aste,
- può (anche avvalendosi del GSE) esercitare, annualmente, l'opzione di acquisto delle quote degli incentivi acquistati dall'acquirente selezionato
- L'acquirente selezionato subentrerà ai produttori nel diritto a percepire gli incentivi dal GSE, fatto salvo il diritto per l'AEEG (anche avvalendosi del GSE) di esercitare annualmente un'opzione di acquisto dei crediti predetti dall'acquirente selezionato.



Il provvedimento violerebbe

sia le norme costituzionali in materia di retroattività e di tutela dell'affidamento.....

Intervento su rapporti di durata già cristallizzati in contratti di diritto privato (le convenzioni con il GSE), o comunque su decisioni già assunte dai produttori, che hanno effettuato investimenti e contratto oneri in base a previsioni economiche di cui l'aspettativa dell'incentivo è parte determinante. Ciò risulterebbe **in contrasto con i limiti costituzionali alla retroattività delle leggi**, con il principio - connaturato allo Stato di diritto e riconducibile agli artt. 3 e 41 della Costituzione - di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti che hanno avviato un'iniziativa energetica, nonché con l'esigenza di certezza dell'ordinamento giuridico.

sia gli obblighi internazionali

Dall'altro lato, lo "spalma incentivi" apparirebbe in conflitto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Europea dell'Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, poiché violerebbe l'impegno assunto dagli Stati firmatari (tra cui l'Italia) ad assicurare agli investitori "condizioni stabili" oltre che "eque, favorevoli e trasparenti", per lo sviluppo delle proprie iniziative. Ciò impone che gli investimenti, che devono godere della "piena tutela e sicurezza", non vengano colpiti da modifiche (in senso deteriore) delle condizioni giuridiche ed economiche in base alle quali sono stati effettuati.



Effetti negativi

- pessimo ritorno d'immagine e di credibilità poiché verrebbero minati i principi dello stato di diritto e della Costituzione;
- importante battuta d'arresto nel riposizionamento dell'Italia nell'Unione Europea, che in più occasioni si è espressa sulla necessità di evitare norme simili;
- gli investitori, che hanno fatto affidamento su contratti certi firmati con un'azienda dello Stato Italiano (GSE), congeleranno tutti i progetti di sviluppo in Italia e il piano infrastrutturale verrà boicottato;
- il sistema del credito avrà forti sofferenze e rallenterà la ripresa economica del Paese;
- Rischio elevato di fallimento per gli operatori, con seri impatti occupazionali e gravi impatti anche sul sistema bancario;
- Perdita di importanti entrate fiscali per un valore pari a oltre 600 milioni di euro.



Tagli al fotovoltaico: Londra dovrà rimborsare gli operatori danneggiati

- Il Governo britannico ha tagliato gli incentivi al fotovoltaico senza un adeguato preavviso e ora dovrà rimborsare le aziende danneggiate dal cambiamento normativo. Anche la Spagna rischia di pagare caro il suo intervento retroattivo contro le rinnovabili. Vicende da seguire con attenzione, dati i ricorsi in arrivo contro lo spalma-incentivi.
- Oggetto della decisione dei magistrati inglesi sono i tagli alle tariffe per il fotovoltaico decisi da Londra nel 2011: il DECC (Department of Energy and Climate Change) le aveva ridotte del 50% dando un preavviso di sole 6 settimane e con un processo di consultazione ancora aperto. Per questo la Corte ha accolto il ricorso di 14 aziende del solare che hanno chiesto risarcimenti per circa 132 milioni di sterline: hanno diritto ad essere rimborsate, anche se l'entità del risarcimento non è ancora stata definita.



Cosa fare

- Intervenire sulla Commissione Europea chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per violazione della direttiva 2009/28/CE
- Intervento riservato agli operatori esteri per violazione del Trattato sulla carta dell'energia che tutela gli investimenti nei paesi aderenti
- Intervento degli operatori italiani per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità

Nel frattempo

Occorrerà attendere il Dm attuativo per effettuare le scelte sulla rimodulazione entro il 30 novembre 2014





Grazie per l'attenzione

Corso Vittorio Emanuele II, 101

00186 Roma

Tel.: 06/6852280

E-mail: donato.rotundo@confagricoltura.it

Sito web: www.confagricoltura.it facebook.com/Confagricoltura

@confagricoltura